



COMUNE DI ROTZO

Provincia di Vicenza

Via Roma, 49 - 36010 ROTZO (VI)
Tel. 0424 691003 - Fax 0424 691276 - mail: anagrafe@comune.rotzo.vi.it
PEC: servizidemografici.comune.rotzo.vi@pecveneto.it
www.comune.rotzo.vi.it

ROTZO, li 30 aprile 2019

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI.

I L S I N D A C O

VISTA la legge 10/04/1951, n. 287 sul riordinamento dei Giudici di Assise con la quale vengono istituite in ogni Distretto di Corte d'Appello una o più CORTE DI ASSISE che, nella circoscrizione del Circolo loro assegnato, giudicano dei reati attribuiti alla loro competenza e una o più CORTE DI ASSISE D'APPELLO, che giudicano sull'appello proposto avverso alle sentenze ed agli altri provvedimenti emessi dalle Corti di Assise;

RICHIAMATI gli art. 9, 10 e 12 della legge sopracitata i quali prevedono rispettivamente:

- **ART. 9** - I Giudici Popolari per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
 - b) buona condotta morale;
 - c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
 - d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo (licenza 3[^]ginnasiale, licenza di avviamento al lavoro, vecchia scuola complementare, scuola tecnica, licenza scuole inferiori magistrali-tecniche-commerciali, industriali, scuola media ecc...).
- **ART.10** - I Giudici Popolari delle Corti d'Assise d'Appello, oltre i requisiti stabiliti dall'art. precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
- **ART. 12** - Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:
 - a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 - b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
 - c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

VISTO l'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405, relativo all'aggiornamento biennale degli elenchi dei giudici popolari.

I N V I T A

TUTTI COLORO CHE, NON ESSENDO ISCRITTI NEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI, SIANO IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DAI SOPRACITATI ARTT. 9 E 10 E NON SI TROVINO IN CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 12, A PRESENTARE DOMANDA, NON OLTRE IL 31 LUGLIO 2019, AL COMPETENTE UFFICIO COMUNALE PER ESSERE ISCRITTI NEI RISPETTIVI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE O CORTE D'ASSISE D'APPELLO.

IL SINDACO
Pellizzari Aldo